

COMUNE DELLE CENTOVALLI

**REGOLAMENTO
SUL FINANZIAMENTO
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
STRADALE CON TRASFERIMENTO
DEI COSTI ALL'UTENZA TRAMITE
IMPOSTA SPECIALE DI
ATTRIBUZIONE**

<i>Art. 1 Scopo</i>	3
<i>Art. 2 Principi generali</i>	3
<i>Art. 3 Competenza</i>	3
<i>Art. 4 Cerchia dei contribuenti ed esonero</i>	3
<i>Art. 5 Imposta speciale di attribuzione dei costi</i>	4
<i>Art. 6 Modalità di prelievo</i>	4
<i>Art. 7 Principio dell'imposizione</i>	4
<i>Art. 8 Entrata in vigore</i>	4

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE CON TRASFERIMENTO DEI COSTI ALL'UTENZA TRAMITE IMPOSTA SPECIALE DI ATTRIBUZIONE

Il Consiglio Comunale delle Centovalli, richiamate la Legge organica comunale, il Regolamento di applicazione della legge organica comunale, il Regolamento comunale e la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico,

RISOLVE :

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali dei costi derivanti dagli accordi contrattuali per l'illuminazione pubblica, sottoscritti con il gestore di rete ai sensi dell'art. 14b della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), tramite imposta speciale di attribuzione dei costi.

Art. 2 Principi generali

Il prelievo di un'imposta speciale di attribuzione di cui al presente Regolamento è destinato a finanziare esclusivamente i costi netti sostenuti per la gestione e la manutenzione della rete d'illuminazione pubblica stradale, in particolare:

- a) il costo dell'energia, compreso il trasporto e le relative tasse.
- b) il costo dell'infrastruttura esistente, ossia del capitale investito e degli ammortamenti amministrativi;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) gli investimenti per l'aggiornamento tecnico e di risparmio energetico;
- e) l'imposta sul valore aggiunto delle singole prestazioni (IVA).

Art. 3 Competenza

¹ L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio il quale emana le necessarie disposizioni esecutive.

² Nel caso di delega decisionale a un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 4 Cerchia dei contribuenti ed esonero

¹ Sono assoggettati all'imposta speciale di attribuzione tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di:

- unità abitative;

- immobili o locali a scopo commerciale e/o artigianale;
- depositi a cielo aperto;

o titolari di diritti di superficie che sono serviti da strade o sentieri illuminati dall'impianto d'illuminazione pubblica stradale e che in quanto tali utilizzano.

L'imposta è dovuta per ogni singolo oggetto. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono del servizio d'illuminazione pubblica stradale.

² I domiciliati possono chiedere l'esonero per unità abitative (duplex o residenze secondarie) di cui sono proprietari, laddove le utilizzino personalmente e in esclusiva. La richiesta deve essere inoltrata, per iscritto, all'Amministrazione comunale, la quale è competente per l'esonero.

Art. 5 Imposta speciale di attribuzione dei costi

¹ L'imposta speciale di attribuzione è prelevata sotto forma di importo forfettario uniforme.

² L'importo è calcolato applicando la seguente formula:

- totale dei costi dell'illuminazione pubblica stradale / numero degli oggetti assoggettati.

³ L'imposta speciale è al netto di sussidi, partecipazioni e altre forme di finanziamento dei costi per la gestione e la manutenzione della rete d'illuminazione pubblica stradale.

⁴ L'importo è fissato annualmente dal Municipio mediante Ordinanza tenuto conto dei costi d'esercizio preventivati di cui l'art. 2, ritenuto un minimo di CHF 20.- e un massimo di CHF 60.- per ogni singolo assoggettato.

⁵ I ricavi dell'imposta speciale non possono eccedere i costi netti di cui l'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6 Modalità di prelievo

¹ L'imposta speciale di attribuzione dei costi è incassata dall'Amministrazione comunale.

² Le modalità sono precisate nell'Ordinanza municipale la quale deve indicare, oltre all'importo dell'imposta forfettaria, gli elementi di calcolo utili alla sua fissazione.

³ L'imposta è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata *pro-rata temporis*, fatto stato una tassa minima di CHF 20.-.

⁴ In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

⁵ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 7 Principio dell'imposizione

In sede di approvazione dei conti preventivi, il Consiglio comunale può decidere di non prelevare l'imposta speciale per l'anno di riferimento, avuto riguardo dei risultati d'esercizio dell'anno precedente e delle previsioni per l'anno di riferimento.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale e la successiva ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

Ogni precedente Regolamento o Disposizione vigenti in materia sono abrogati.

Approvato con risoluzione Municipale no. 10146 del 24 ottobre 2025.

Approvato dal Consiglio comunale il 22 dicembre 2025.

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 30 marzo 2025.